

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

PER LA CONCESSIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO MARANZA IN C.C. VILLAZZANO (Art. 39 L.p. 19.7.1990 n. 23)

I. OGGETTO E FINALITÀ DELLA GARA.

L'Azienda forestale di Trento-Sopramonte con sede in via del Maso Smalz, 3 a Trento (CAP 38122 – tel. 0641/889740 – info@aziendaforestale.tn.it – info@pec.aziendaforestale.tn.it) in esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. XX di data 29/03/2023, esperisce un'asta pubblica ai sensi degli articoli 19 e 39 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. per l'individuazione del soggetto al quale affidare in concessione in gestione del Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano (TN) di proprietà del Comune di Trento.

II. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE.

Il complesso costituisce il "Rifugio escursionistico Maranza" oggetto della presente asta è costituito dai seguenti immobili:

EDIFICI				
COMUNE CATASTALE	PROPRIETARIO	NUMERO O P.E.D.	DESCRIZIONE	SUPERFICIE CATASTALE
Villazzano	Comune Trento - Fraz. Villazzano	187	Garage e centrale termica	125
Villazzano	Comune Trento - Patrimonio indisponibile	820	Potabilizzatore acqua	11
Villazzano	Comune Trento - Patrimonio indisponibile	1024	Rifugio - Corpo principale	382
Villazzano	Comune Trento - Patrimonio indisponibile	1025	Rifugio - Tettoia e magazzino	83
TOTALE MQ				601

TERRENI					
COMUNE CATASTALE	PROPRIETARIO	NUMERO PARTIC. FOND.	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE TOTALE	SUPERFICIE IN CONCESSIONE
Villazzone	Comune di Trento – Fraz. Villazzano	853/5	Bosco cl. 7	799	180
Villazzone	Comune di Trento – Fraz. Villazzano	880/1	Alpe cl. 2	3.123	135
Villazzone	Comune Trento - Patrimonio indisponibile	880/2	Alpe cl. 2	644	295
Villazzone	Comune Trento - Patrimonio indisponibile	882	Prato cl. 3	2.628	265
Villazzone	Comune Trento - Patrimonio indisponibile	884	Prato cl. 3	4.875	3.645
Villazzone	Comune Trento - Patrimonio indisponibile	1063/1	Strada	199	185
TOTALE (mq)				8.346	4.705

EDIFICI

1. RIFUGIO (p.ed. 1024)

Piano interrato

Appartamento gestore:

- soggiorno;
- angolo cottura;
- n. 2 camere;
- disimpegno;
- bagno.

Area ricreativa ospiti:

- n. 4 camere per il pernottamento con rispettivi servizi igienici;

Locali Servizio:

- locale impianti;
- deposito;
- dispensa;
- spogliatoio;
- lavanderia;
- guardaroba;
- disimpegno ascensore;
- servizi igienici per il personale di servizio;

- servizi igienici per il pubblico:

Piano terra

Locali ricettivi:

- ingresso;
- sala bar;
- sala ristorante;
- disimpegno bar - ristorante;
- terrazza (aperta);

Locali servizio:

- cucina;
- servizi igienici per il personale di servizio;
- servizi igienici per il pubblico;

Piano soppalco

locali ricettivi:

- sala soppalco;

2. TETTOIA (p.ed. 1025)

Piano seminterrato

Locali servizio:

- deposito;

Piano rialzato

Locali ricettivi:

- tetteria con caminetto in muratura;

3. ALTRI EDIFICI DI SERVIZIO E IMPIANTI FUNZIONALI (pp.ed. 187; 820)

Locali servizio

- garage/legnaia e centrale termica;
- debaterizzatore e depurazione acque bianche;

TERRENI

1. AREA A PRATO CIRCOSTANTE - pp. ff. 853/5 (parte); 880/1 (parte); 880/2 (parte); 882 (parte); 884 (parte); 1063/1 (parte).

Gli edifici e le aree prative sopra descritte sono identificabili nelle planimetrie e negli estratti di mappa catastale allegati al presente avviso (Allegato 9).

I locali sono dotati di attrezzature, mobili ed arredi, di proprietà dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte.

L'affidamento in gestione del complesso immobiliare costituente il "Rifugio escursionistico Maranza" viene effettuato al fine di favorire:

- la promozione delle risorse della montagna, l'educazione ambientale, gli usi civici con particolare riferimento agli aspetti naturalistici, storici e culturali legati al territorio;
- la conoscenza dell'ambiente, delle risorse del territorio e del patrimonio silvo-pastorale del Monte Marzola;

- un punto di riferimento per gli utenti del Monte Marzola:
 - escursionisti che percorrono la fitta rete sentieristica locale;
 - cicloturisti che percorrono le strade forestali della zona;
 - famiglie che fruiscono giornalmente della struttura;
 - amanti della natura che desiderano soggiornare per un periodo in un ambiente di elevato pregio;
- l'attività di ristorazione/bar e affittacamere, ivi compresa la prestazione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

III. DURATA

La durata del contratto è determinata in anni 6 (sei), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto allegato al presente avviso, ulteriormente rinnovabili, su insindacabile giudizio dell'Azienda forestale, per uguale periodo.

Nel caso in cui la cessazione del contratto avvenga nel periodo compreso tra giugno e settembre, il concessionario è tenuto alla prosecuzione dell'attività fino al 30 settembre dello stesso anno, per garantire l'apertura del Rifugio escursionistico durante la stagione estiva. In questa ipotesi, il canone da corrispondere è pari, per ogni mese ulteriore, ad un dodicesimo dell'ultimo canone annuo dovuto.

Le parti possono dare disdetta con lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. In caso di recesso da parte del Concessionario prima del secondo anno, il canone sarà dovuto interamente per i primi due anni.

L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento con preavviso di 6 (sei) mesi, dandone, comunque, adeguata motivazione.

IV. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE.

Fatte salve le ipotesi di esclusione previste dal presente avviso, sono esclusi dalla gara i soggetti che alla data di pubblicazione della presente asta risultino responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, anche in riferimento alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e pulizia dei luoghi.

V. REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI.

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti, sia persone fisiche che imprese individuali, società commerciali di qualsiasi tipo, società cooperative o loro consorzi, che alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta possiedono i requisiti di partecipazione di seguito specificati.

NON SONO AMMESSI a partecipare all'asta pubblica e a presentare offerta:

- gli Amministratori ed i dipendenti dell'Azienda forestale e del Comune di Trento;
- i soggetti che versano in situazioni di morosità nei confronti dell'Azienda forestale.

A) REQUISITI PARTECIPAZIONE PERSONE FISICHE (ALLEGATO 1):

Le persone fisiche possono partecipare alla gara, prescindendo dal possesso della P.IVA, dichiarando a sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Possesso della piena capacità di agire;
2. Di non essere Amministratori, dipendenti dell'Azienda forestale, parenti in linea retta e

- collaterale fino al secondo grado, coniuge e convivente more uxorio di Amministratori o dipendenti dell'Azienda;
3. Che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta a sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 4. Di essere in regola e di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente legislazione italiana;
 5. Assenza, a proprio carico, di situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione;
 6. Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile rispetto ad altro soggetto partecipante alla medesima gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 7. Inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
 8. Possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
 9. Esenzione delle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli artt. 11 e 92 del T.U. Leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
 10. Possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di esecuzione della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e ferrate" e s.m., approvato con D.P.P. 20 ottobre 2008 n. 47-154/Leg, e precisamente:
 - a. conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio;
 - b. capacità di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso.
 11. Possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 co. 3 L.P. 30 ottobre 2019 n. 10 per la somministrazione di alimenti e bevande, e cioè:
 - a. di aver ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
 - b. almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'**art. 71 co. 6 del d. lgs. 59 del 2010**, i quali sono:
 - i. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

OPPURE
 - ii. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

OPPURE
 - iii. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla

somministrazione degli alimenti.

12. Di non trovarsi in una delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016;
13. Di aver preso visione della planimetria che evidenzia la consistenza e spazi del Rifugio, essersi recato sul posto dove è ubicato, di aver preso conoscenza delle dotazioni aziendali - arredi ed attrezzature - nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'attività commerciale;
14. Di aver preso visione dello schema di contratto e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello schema del contratto e nell'avviso di asta pubblica;
15. Di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, come indicato al PARAGRAFO IX del presente bando.

In caso di aggiudicazione dell'asta a persona fisica, la stessa dovrà costituire entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, pena decadenza dalla stessa, un'impresa individuale per l'intestazione del contratto e la gestione dell'attività, richiedendo l'apertura della P.IVA e l'iscrizione della ditta al Registro imprese della C.C.I.A.A. ove ha sede l'azienda.

B) REQUISITI PARTECIPAZIONE IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETÀ COMMERCIALI DI QUALSIASI TIPO, COOPERATIVE, CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (ALLEGATO 2):

In caso di partecipazione all'asta da parte di impresa individuale o società, la persona munita dei poteri di impegnare validamente la stessa, sia essa il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società o un procuratore speciale munito di procura notarile rilasciata per la partecipazione all'asta ed espressamente autorizzato a presentare l'offerta, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione a sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della provincia ove ha sede l'impresa/società per il tipo di attività di somministrazione di alimenti e bevande; solo per l'impresa individuale tale requisito può essere documentato anche con l'avvenuta presentazione, prima della data di scadenza del presente avviso, della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della provincia ove ha sede la ditta;
2. Possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di esecuzione della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e ferrate" e s.m., approvato con D.P.P. 20 ottobre 2008 n. 47-154/Leg, e precisamente:
 - a. conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio;
 - b. capacità di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso.
3. Di aver preso visione della planimetria che evidenzia la consistenza e spazi del Rifugio, essersi recato sul posto dove è ubicato, di aver preso conoscenza delle dotazioni aziendali - arredi ed attrezzature - nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'attività commerciale;
4. Di aver preso visione dello schema di contratto e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello schema del contratto e nell'avviso di asta pubblica.

5. Di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, come indicato dal PARAGRAFO IX del presente bando;
6. Possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 co. 3 L.P. 30 ottobre 2019 n. 10 per la somministrazione di alimenti e bevande, e cioè:
 - a. aver ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
 - b. almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'**art. 71 co. 6 del d. lgs. 59 del 2010**, i quali sono:
 - i. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

OPPURE

- ii. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

OPPURE

- iii. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

I requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti da:

- titolare *oppure*
 - rappresentante legale *oppure*
 - soggetto preposto all'esercizio dell'attività commerciale.
7. Possesso requisiti morali previsti dall'articolo 71 commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
 8. Esenzione delle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli artt. 11 e 92 del T.U. Leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
 9. Inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione" o di un tentativo di infiltrazione di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto nei confronti del legale rappresentante, titolare dell'impresa individuale e per tutti i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 3 D.P.R. 252 /1998.
 10. Inesistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016
L'impresa partecipante all'asta deve dichiarare l'inesistenza dei "motivi di esclusione" di cui alle sopra citate norme OPPURE dichiarare la posizione, per tutti i soggetti indicati dalle stesse norme, relativamente a ciascuna di tali cause di esclusione. Si precisa che i soggetti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'insussistenza dei motivi di esclusione riferiti a sentenze di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione delle pene su richiesta ai sensi art. 444 c.p.p. per i reati indicati al comma 1 articolo 80 D. Lgs. 50/2016, sono i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 80:
 - a. Titolare o direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;

- b. Ciascuno dei soci o del direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
 - c. Soci accomandatari o del direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
 - d. Membri del Consiglio di amministrazione se sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro tipo di società o Consorzi.
 - e. Soggetti tra quelli sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Ai sensi del medesimo comma l'Impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
 - f. Procuratori che rappresentino l'impresa nell'asta. L'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato o quando è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il legale rappresentante a sensi art. 47 D.P.R. 445/2000 dichiara, se è a sua diretta conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione ex comma 1 e 2 articolo 80 D.lgs.50/2016 anche per altri soggetti della società o le condanne riportate dai medesimi, indicandone il nominativo del soggetto interessato e tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziali comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione. In alternativa dichiara di non avere diretta conoscenza e tali situazione debbono essere dichiarate mediante auto certificazione dai singoli soggetti interessati (Allegato 3).
11. Che l'impresa non ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento relativi ad imposte e tasse o contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (comma 4 articolo 80 D.lgs.50/2016); vanno indicate le posizioni INPS e INAIL e Agenzia delle Entrate competente.
 12. Che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
 13. Che l'impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia al sua integrità o affidabilità e di non essersi trovata in nessuna delle situazioni indicate al comma 5 lettere c), c-bis, c-ter, c-quater, d, e, f e f-bi articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
 14. Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs.50/2016;
 15. Che non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 del comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 16. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
 17. Di non essersi trovata nella situazione indicata dal comma 5 lettera l dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, per la quale vanno escluse i soggetti che sono stati vittima dei reati previsti dagli articolo 317 e 629 Codice Penale, aggravati a sensi articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991 n. 203, e non

- hanno denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;
18. Di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (o di non essere soggetto a tali obblighi) e indicazione del numero dei dipendenti;
 19. Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile rispetto ad altro soggetto partecipante alla medesima gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 20. Di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della legge 18.10.2001 n. 383 (art. 1 bis) oppure di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione suddetti, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 21. Che l'impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);
 22. Di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m., ossia che nei tre anni precedenti alla data dell'avviso di asta non ha conferito incarichi a soggetti già dipendenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del medesimo decreto legislativo che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche amministrazioni e l'impresa sia stata destinataria dell'attività della Pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
 23. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione – lettera g art. 80 Codice Appalti.

ATTENZIONE

- ◆ **Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara;**
- ◆ **Per le società:** i requisiti morali e l'inesistenza di divieti di cui alla normativa antimafia di cui ai punti 7), 8) e 9) devono essere posseduti, oltre che dal legale rappresentante, **da tutti i soggetti individuati all'articolo 2 comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252**. In caso il legale rappresentante non abbia diretta conoscenza rispetto agli altri soggetti della società devono essere dichiarati da ciascun soggetto con autocertificazione (modello dichiarazione allegato 3);
- ◆ L'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo (di cui al punto 9) deve sussistere per tutte le persone indicate nell'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Nel caso di persone cessate dalla carica nell'anno precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di asta vanno indicati i nominativi di dette persone cessate e va resa la dichiarazione che per le stesse non sussistono le condanne penali di cui al comma 1 art. 80 del d. lgs. 50/2016 o indicate le eventuali condanne. Nei casi previsti dall'articolo 80 comma 7 del d. lgs. 50/2016, è necessario dichiarare se l'impresa ha adottato misure per dimostrare la propria affidabilità o se non ha adottato alcuna misura.
- ◆ I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare attraverso la compilazione dell'apposito campo nell'Allegato 2 (salvo che non partecipino in

proprio), per quali consorziati il consorzio concorre e il possesso dei suddetti requisiti da parte sia del Consorzio che da tutte le imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara. I consorziati non possono partecipare alla medesima gara, in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- ◆ I raggruppamenti temporanei di imprese sono tenuti alla compilazione dell'apposito campo nell'Allegato 2 e a fornire tutta la documentazione ivi richiesta;
- ◆ Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione dalla gara sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
- ◆ In caso di imprese in concordato preventivo con continuità aziendale a norma articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.o. dell'art. 84 e ss del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, la dichiarazione di cui al punto 14 deve essere integrata con la dichiarazione contenuta nell'Allegato 8.

VI. DISCIPLINA DI GARA.

La procedura di gara è disciplinata dal presente avviso, dalla L.p. 9.03.2016 n. 2, dalla L.p. 19.07.1990 n. 23 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.) e dal D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile rispetto alla normativa provinciale sopra richiamata.

VII. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2. L'asta sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore secondo i criteri esplicitati di seguito. A tal fine saranno utilizzati esclusivamente il metodo matematico ed i parametri indicati nel presente bando. L'offerta più vantaggiosa sarà quella che otterrà il punteggio più elevato dopo aver sommato i singoli punteggi ottenuti per i parametri A, B, C, e D come specificati.

Parametri Punteggio max

- A) SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA GESTIONE 20
- B) ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA ED ALTRE CAPACITÀ 20
- C) OFFERTA ENOGASTRONOMICA E UTILIZZO DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO 30
- D) OFFERTA ECONOMICA 30

Totale punteggio Offerta Tecnico-Qualitativa 70

Totale punteggio Offerta Economica 30

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNABILE 100

L'offerta economica, esclusivamente in aumento rispetto al valore a base di gara di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00), corrispondente al canone annuo di concessione, con punteggio massimo attribuibile di punti 30.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi

dell'art. 95, comma 12 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e s.m.) e di revocare la gara in qualsiasi fase qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conforme, così come potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida purché la stessa sia ritenuta, a proprio insindacabile giudizio, congrua e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara, fermo restando che la presente procedura si conclude con l'aggiudicazione e che il vincolo negoziale sorge con la stipula del contratto.

Le offerte tecniche pervenute nel termine utile indicato nel presente avviso, accertata la loro conformità, regolarità ed ammesse alla procedura, saranno sottoposte al giudizio di una Commissione tecnica, la quale avrà a disposizione complessivamente 70 punti da attribuire come segue.

Non sono ammesse offerte pari o in ribasso sul canone annuo posto a base della gara e pari ad euro 26.000,00 (ventiseimila/00).

VIII. ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

L'aggiudicatario è vincolato al rispetto delle seguenti clausole:

1. Garantire l'apertura al pubblico del Rifugio almeno nei seguenti periodi:
 - a. Dal 1 giugno al 30 settembre, per almeno sei giorni settimanali, festivi e prefestivi compresi;
 - b. La settimana precedente e successiva la festività di Pasquale dalla settimana precedente il Natale fino all'Epifania, almeno nei giorni prefestivi e festivi;
2. Curare il periodico sfalcio dell'erba sull'area prativa che circonda il Rifugio, come posto in evidenza nella cartografia allegata (allegato 4);
3. effettuare la regolare manutenzione ed il controllo dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua con il sistema della lampade a UV, l'esecuzione dei prelievi e la verifica della potabilità dell'acqua secondo la periodicità definita dai competenti uffici di igiene pubblica;
4. utilizzare in modo razionale e parsimonioso, ovvero con la diligenza del buon padre di famiglia, l'acqua disponibile ed in caso di carenze di portata della sorgente, provvedere a proprie spese all'approvvigionamento idrico.
5. provvedere al periodico svuotamento della fossa biologica Imhoff (almeno una volta l'anno);
6. mantenere un punto di primo soccorso;
7. nei periodi di chiusura, garantire comunque un'adeguata pulizia dei locali, nonché mantenere in efficienza gli impianti e le altre apparecchiature sensibili, a condizioni atmosferiche avverse;
8. nei periodi di chiusura, durante il periodo invernale, mantenere a proprie spese in efficienza, l'impianto idraulico, mediante inserimento nello stesso di idoneo liquido antigelo;
9. tenere a disposizione un telefono per i casi di emergenza;
10. in caso di furto o di atto di vandalismo, presentare immediata denuncia all'autorità di P.S., con tempestiva segnalazione all'Azienda forestale.

IX. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati in versione integrale sul portale Albo Telematico dei Comuni Trentini (albotelematico.it) e sul sito internet dell'Azienda forestale (www.aziendaforestale.tn.it). Non sono disponibili documenti digitali in formato diverso da quello pubblicato on-line.

Della presente procedura è dato avviso in estratto su un quotidiano locale.

Le richieste di **informazioni e chiarimenti** devono pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: info@pec.aziendaforestale.tn.it. Il responsabile del procedimento risponde al richiedente tramite inoltro di specifica nota a mezzo pec. Le informazioni sono inoltre pubblicate sul sito internet dell'Azienda forestale (www.aziendaforestale.tn.it), al fine di consentirne la visione a tutti i concorrenti. Le informazioni e le risposte alle richieste pubblicate sul sito internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo pec con specifica istanza indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire **entro e non oltre il giorno 21 aprile 2023** e saranno evase almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le comunicazioni da parte dell'Azienda forestale individuate dall'articolo 25 della L.P. n. 2/2016 e dall'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo pec, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 76 del D. Lgs. 50/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal soggetto nell'istanza di partecipazione.

I soggetti interessati hanno l'obbligo di effettuare, **a pena di esclusione dalla presente gara**, un **SOPRALLUOGO** agli immobili oggetto della presente asta al fine di prendere conoscenza della viabilità, nonché dei locali ed edifici da affidare in gestione, nel giorno che sarà successivamente comunicato dall'Azienda forestale, accompagnati da un incaricato della Azienda forestale.

Per effettuare il sopralluogo è necessario presentare una richiesta scritta **entro e non oltre il giorno 18 aprile 2023**, mediante la compilazione dell'apposito modulo allegato al presente bando (allegato 4).

Tale richiesta deve essere indirizzata a: info@aziendaforestale.tn.it, nella persona del responsabile del procedimento, dott. Maurizio Fraizingher, riportante le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo ed un recapito telefonico cui il soggetto stesso desidera essere contattato per l'assunzione degli accordi necessari. Per le richieste pervenute oltre il termine indicato, l'Azienda vi darà corso solo se vi siano periodi a disposizione dell'Azienda, ma senza garantire l'effettuazione del sopralluogo stesso. **La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla gara.**

Per prendere parte alla selezione gli interessati dovranno far pervenire all'Azienda forestale Trento - Sopramonte (via del Maso Smalz, n. 3 - 30122 Trento)

entro le ore 12:00 del giorno 2 maggio 2023

a pena di esclusione per inosservanza del termine,

un plico sigillato con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la documentazione descritta nel successivo Paragrafo X.

Sull'esterno del plico, oltre all'indirizzo del mittente, deve essere riportata la seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL RIFUGIO MARANZA".

Il plico dovrà essere recapitato nei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta alla Segreteria dell'Azienda forestale di Trento - Sopramonte, via del Maso Smalz n. 3, a Trento, dal lunedì al giovedì con orario 8,30 - 12 e 14,30 - 16,00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, che rilascerà apposita ricevuta.

ATTENZIONE: Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammessi alla gara i soggetti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. Si precisa fin d'ora che in caso di spedizione mediante raccomandata del servizio postale statale, non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno all'Amministrazione dopo le ore 12.00 del 2 maggio 2023, quindi non farà fede la data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Gli offerenti sono ammessi a partecipare alla seduta di gara pubblica fissata per il giorno

3 maggio 2023 ore 15:00.

presso la sala riunioni della sede amministrativa dell'Azienda forestale al 2° piano di via del Maso Smalz, 3 - 38122 Trento. Ad intervenire allo svolgimento della gara sono ammessi i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente medesimo. L'eventuale spostamento della seduta pubblica è reso noto mediante messaggio pubblicato sul sito internet dell'Azienda forestale www.aziendaforestale.tn.it.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte dott. Maurizio Fraizingher (tel. 0461/889740, info@aziendaforestale.tn.it).

X. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO.

Il **plico** di cui al punto precedente dovrà contenere, **a pena di esclusione, n. 3 buste sigillate** (con nastro adesivo o altro mezzo idoneo) ciascuna controfirmata sui lembi di chiusura per garantirne l'integrità e riportanti le seguenti diciture:

Busta A – Documentazione Amministrativa

Busta B – Offerta Tecnica

Busta C – Offerta Economica

IL PLICO SIGILLATO di cui al precedente Paragrafo IX dovrà contenere, **a pena di esclusione, la seguente documentazione:**

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Va inserito, a pena di esclusione, quanto segue:

- A) una o più dichiarazioni, in carta libera,** rese in conformità al disposto di cui agli articoli 38 co. 3, 46, 47 e 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, inerenti il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso al precedente **paragrafo V**, sottoscritte a seconda dei casi da persona fisica (**Allegato 1**), dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa individuale o da procuratore speciale nominato con procura speciale notarile e munito di ogni più ampio potere per la partecipazione alla presente asta pubblica (**Allegato 2**); solo PER LE SOCIETÀ **COMMERCIALI** e solo nel caso le dichiarazioni non siano

rese dal legale rappresentante, le dichiarazioni dei soggetti diversi dal legale rappresentante con cariche sociali indicati all'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e per cause di esclusione indicate all'articolo 80 comma 1 e 3 D.Lgs.50/2016, **(Allegato 3).**

In caso di imprese di altri Stati membri, non residenti in Italia, al dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite nel Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per le Imprese medesime di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. 455/2000 e s.m.

B) Documentazione da presentarsi in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, attraverso la compilazione dell'apposito campo nell'allegato 2.

In particolare:

- a. se il raggruppamento è già costituito, devono essere presentati i seguenti documenti:
 - i. mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata. Deve risultare espressamente:
 - l'elenco delle imprese partecipanti al raggruppamento;
 - la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento;
 - che le imprese partecipanti si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto raggruppamento persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento nei confronti dell'Azienda forestale;
 - che il mandato è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Azienda forestale;
 - che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Azienda forestale;
 - ii. procura risultante da atto pubblico, relativa al suddetto mandato. È consentita la presentazione del mandato collettivo di cui al punto i) e della procura in un unico atto, che in tale caso deve rivestire la forma dell'atto pubblico.
- b. Se il raggruppamento non è ancora costituito, è necessaria una dichiarazione espressa attestante:
 - l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento;
 - l'indicazione dell'impresa capogruppo (mandataria) e delle imprese mandanti;
 - la quota di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento;
 - l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento.

C) attestazione di avvenuto sopralluogo presso l'azienda, rilasciata dal Tecnico dell'Azienda forestale;

D) copie fotostatiche del documento di identità, in corso di validità del soggetto o dei soggetti che sottoscrive o sottoscrivono le suddette dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive della busta "documentazione amministrativa" (ivi compresa la mancata sottoscrizione), il Presidente di gara disporrà il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016,

ossia a richiedere al concorrente, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'esclusione dalla procedura di asta pubblica, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 **il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

BUSTA B – OFFERTA TECNICA - Una busta piccola chiusa, sigillata con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente la dicitura "OFFERTA TECNICA" contenente:

- la compilazione del modulo per l'offerta tecnica (ALLEGATO 5);
- il **progetto di gestione** consistente nella produzione di elaborato in forma scritta (di **massimo in 8 facciate formato A4**) che deve essere sottoscritto in ogni pagina da parte del legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa. Gli elementi del progetto di gestione oggetto di valutazione sono specificati nel **Paragrafo XI**;
- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore;

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA - Una busta piccola chiusa, sigillata con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contenente:

- l'offerta (in cifre con 2 decimali ed in lettere) in bollo da euro 16,00 debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e redatta secondo lo schema allegato (allegato 6). Nel caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si riterrà valido quest'ultimo. Nella formulazione dell'offerta economica, l'offerente deve tenere conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione degli immobili;
- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

XI. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

La Commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in seduta pubblica che avrà luogo **il giorno 3 maggio 2023 alle ore 15:00** presso la sala riunioni dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte in via del Maso Smalz 3, procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara.

Le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara saranno comunicate a tutti i concorrenti tramite posta certificata (PEC). Sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione.

Il Presidente di gara, con l'assistenza di due testimoni, aperta la seduta verificherà:

- La regolarità della pubblicazione dell'avviso di asta pubblica;
- L'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti;
- Procederà all'apertura dei plichi stessi e alla verifica che all'interno di ciascuno siano presenti tre buste, tutte chiuse e sigillate, con riportate le diciture rispettivamente "documentazione amministrativa", "offerta tecnica" e "offerta economica" come previsto dall'avviso, attribuendo a ciascuno plico un numero progressivo che verrà riportato anche sulle buste in esso contenute. In caso di irregolarità dei plichi procederà all'esclusione.
- Procederà per ciascun plico all'apertura della busta A) riportante la dicitura

“documentazione amministrativa” e alla verifica della regolarità della documentazione secondo quanto stabilito nel presente avviso. In caso di accertamento di irregolarità/incompletezza della documentazione procederà all'esclusione dei concorrenti.

- In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, il Presidente di gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi. Nel caso in cui fosse presente nella stessa seduta il concorrente titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante o procuratore della società nei confronti dei quali è stata riscontrata qualche mancanza, incompletezza o irregolarità sanabile e gli stessi si rendano disponibili da subito ad integrarle o regolarizzarle, il Presidente di gara può disporre, nel rispetto della par condicio, la sospensione temporanea della seduta di gara per consentire tale operazione.
- Procederà per ciascuna delle ditte ammesse, in prima seduta o in successiva seduta di gara, all'apertura delle buste B) contenenti le “offerte tecniche” ed alla verifica della regolarità formale della documentazione secondo quanto stabilito dal presente avviso. La seduta di gara viene quindi sospesa e le offerte tecniche pervenute vengono trasmesse, in apposito plico, alla Commissione tecnica all'uopo nominata che provvede, in seduta riservata, alla comparazione dei parametri tecnici, all'attribuzione dei punteggi ed alla predisposizione della relativa graduatoria.
- In successiva seduta pubblica il Presidente di gara procede quindi alla lettura del verbale delle sedute riservate ed all'apertura delle buste C) “offerta economica”, alla lettura e verifica in ordine alla regolarità formale delle stesse ed all'assegnazione dei relativi punteggi.
- Verrà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria del contratto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo derivante dalla sommatoria dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, fatta salva la verifica da parte dell'Amministrazione del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara di cui al successivo paragrafo XII;
- Di seguito verrà stilata la graduatoria in ordine decrescente delle offerte valide pervenute.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dalla gara del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte di presentazione della medesima e dell'offerta qualora facciano venir meno le condizioni di par condicio tra i partecipanti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto e pertanto la costituzione del rapporto negoziale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso. L'aggiudicatario rimane vincolato alla propria offerta per un tempo di giorni 180 dalla presentazione e comunque fino all'avvenuta stipula del contratto.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla selezione previste dal presente avviso, la Commissione può comunque disporre l'esclusione dalla selezione medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere strutturata nella forma di relazione - progetto, a cura del concorrente,

formulata in forma sintetica, ma esaustiva (si invita a contenere l'offerta in **massimo 8 facciate A4**) suddivisa per capitoli aventi i seguenti titoli:

A) CAPACITÀ ORGANIZZATIVA NEL CONDURRE L'ATTIVITÀ DEL RIFUGIO - 20 punti

Il Progetto deve specificare l'orario di attività e di apertura del servizio bar/ristorante/affittacamere, tenendo conto che tale servizio, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, deve essere assicurato almeno nei seguenti periodi:

- dal 1 giugno al 30 settembre, con apertura garantita per almeno sei giorni settimanali, festivi e prefestivi compresi;
- la settimana precedente e successiva la festività di Pasqua e dalla settimana precedente il Natale e fino all'Epifania, con apertura garantita almeno nei giorni prefestivi e festivi.

Dovrà inoltre illustrare le previsioni organizzative con riferimento alla capacità di garantire il personale necessario in relazione alla previsione degli orari di apertura ed alle diverse tipologie di attività di intrattenimento e/o performance che si intendono attuare, anche in relazione alle tematiche ambientali, a titolo esemplificativo: mostre, incontri, seminari, serate a tema, eventi, piccoli concerti ecc.

Inoltre sarà oggetto di valutazione la conoscenza delle manovre di primo soccorso (escluso l'utilizzo del defibrillatore), documentate con copia dell'attestato BLS (Basic Life Support).

B) ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA ED ALTRE CAPACITÀ– 20 punti

Nel merito dell'esperienza lavorativa acquisita, si evidenzia che sarà valutata l'esperienza pregressa in qualità di gestore, collaboratore o dipendente presso un rifugio alpino o escursionistico e/o in strutture ricettive similari che contemplino l'esercizio di un'attività di ristorazione (no pasti veloci). Il concorrente dovrà indicare precedenti attività attinenti a quella oggetto del presente avviso indicando tutti gli elementi necessari a descrivere qualitativamente e quantitativamente le attività prestate.

Sarà inoltre valutata favorevolmente la formazione scolastica o professionale nel settore alberghiero e della ristorazione nonché la documentata partecipazione a corsi specifici di aggiornamento, tenuti da istituzione ed enti del settore del turismo provinciale.

Sarà considerata positivamente la conoscenza del territorio, delle vie d'accesso al rifugio nonché la competenza nel suggerire o raccomandare itinerari escursionistici all'utenza.

C) QUALITÀ DELL'OFFERTA ENOGASTRONOMICA E UTILIZZO DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO – 30 punti

Il soggetto partecipante dovrà descrivere in generale il tipo di proposte enogastronomiche che intende adottare. In particolare, dovrà evidenziare le caratteristiche dei menù proposti, la qualità dei prodotti utilizzati, la certificazione della qualità e della provenienza delle materie prime utilizzate.

Saranno infatti valutate la qualità, la varietà e la caratteristica dei menù presentati nell'arco delle stagioni, nonché la diversificazione degli stessi in ragione della categoria di cliente (bambini, ristorazione veloce per escursionisti o sportivi, vegetariani, celiaci...).

Infine si dovrà indicare l'eventuale utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale, di prodotti tipici locali, di ricette della cucina tradizionale, nonché ogni altro ulteriore elemento che l'offerente ritenga di qualità alla proposta.

Se documentati saranno valutati inoltre eventuali accordi commerciali con aziende produttrici del territorio Trentino riferiti all'utilizzo di prodotti certificati e a "filiera corta km zero".

All'offerta tecnica verrà assegnato il punteggio massimo di **70 punti**. L'offerta tecnica deve essere

strutturata nella forma di relazione - progetto, a cura del concorrente, formulata in forma sintetica, ma esaustiva (**si deve contenere l'offerta in max 8 facciate formato A4**) suddivisa per capitoli aventi i seguenti titoli:

OFFERTA TECNICA		DA 0 A 70 PUNTI
A	CAPACITÀ ORGANIZZATIVA NEL CONDURRE L'ATTIVITÀ DEL RIFUGIO	20
a 1	Capacità di diversificazione della progettazione di diverse tipologie di intrattenimento e performance anche in relazione alle tematiche ambientali: mostre, incontri, seminari, serate a tema, eventi, piccoli concerti, ecc.	5
a 2	Unità lavorative, mansioni, tempo disponibile (tempo pieno, par-time, ecc.) che il soggetto concorrente si impegna di destinare al servizio in caso di aggiudicazione. In particolare sarà assegnato un punto per ogni unità lavorativa destinata all'attività del Rifugio (saranno conteggiati sia i dipendenti che i soci della società che saranno effettivamente occupati presso il Rifugio)	5
a 3	Capacità di divulgazione/promozione del Rifugio e delle sue attività attraverso i mezzi di comunicazione	5
a 4	Possesso dell'attestato BLS (Basic Life Support) in corso di validità	5
B	ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA ED ALTRE CAPACITÀ	20
b 1	Esperienza pregressa in qualità di gestore, collaboratore o dipendente presso un rifugio alpino o escursionistico (1 punto per ogni anno di esperienza fino ad un massimo di 15)	15
b 2	e/o in strutture ricettive similari che contemplino l'esercizio di un'attività di ristorazione (1 punto per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 5)	5
C	QUALITÀ DELL'OFFERTA ENOGASTRONOMICA E UTILIZZO DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO	30
c 1	Caratteristiche dei menù proposti, qualità dei prodotti utilizzati, la certificazione della qualità e della provenienza delle materie prime utilizzate	10
c 2	Varietà e caratterizzazione dei menù presentati nell'arco delle stagioni e della settimana	5
c 3	Diversificazione del menù in ragione della categoria di cliente (bambini, ristorazione veloce per escursionisti o sportivi, vegetariani, celiaci, ecc)	5
c 4	Se documentati, saranno valutati eventuali accordi commerciali con aziende produttrici del territorio Trentino riferiti all'utilizzo di prodotti certificati e a "filiera corta km zero"	5
c 5	Eventuali proposte, se conformi alle finalità e alle esigenze del presente bando	5

L'elaborato redatto secondo le indicazioni sopra descritte, deve essere esposto in maniera

sintetica e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa medesima.

La documentazione sopra indicata verrà esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri sopra riportati **e formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.**

ATTENZIONE: il Progetto di gestione sarà allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale e vincolerà l'aggiudicatario al rispetto di quanto ivi contenuto.

La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale criterio di valutazione degli elementi descrittivi sopra indicati.

Laddove si tratti di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o matematico, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivato.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Azienda e/o non conforme alla prescrizioni degli atti di gara.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale del quale è data lettura nella successiva seduta pubblica di gara.

Terminate le operazioni di valutazione, il Presidente procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti al domicilio indicato nella dichiarazione di partecipazione.

È facoltà del Presidente stabilire pubblicamente nel corso della precedente seduta di gara la data e l'ora di prosecuzione delle operazioni di gara in nuova seduta pubblica (a conclusione delle operazioni condotte in seduta riservata), eventualmente nello stesso giorno in cui si svolge la precedente seduta pubblica o in un giorno successivo: in tal caso la convocazione della nuova seduta pubblica di gara si intende compiuta direttamente dalla Commissione di gara in seduta pubblica e non è ripetuta tramite specifica comunicazione scritta.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Azienda.

Successivamente nella nuova seduta pubblica la Commissione di gara comunica i risultati della valutazione condotta, dando lettura del verbale che li documenta.

Il Presidente procede, di seguito, all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve essere redatta esclusivamente mediante compilazione dell'allegato 6, resa legale mediante apposizione del bollo di Euro 16,00, deve essere datata e riportare la firma della persona autorizzata ad impegnare l'impresa offerente in calce, sia esso legale rappresentante o titolare di impresa individuale o procuratore.

La stessa deve contenere l'indicazione di nome e cognome, dati anagrafici della persona fisica o in caso di società del rappresentante legale, la qualità nella quale sottoscrive, denominazione, sede legale e codice fiscale e P.IVA dell'Impresa offerente. L'offerta va formulata indicando la percentuale che si intende offrire (sia in cifre che in lettere) in aumento sull'importo del canone annuo a base d'asta indicato nel presente avviso .

Nella formulazione dell'offerta economica, l'offerente deve tenere conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione degli immobili.

Si precisa che l'offerta, a pena di esclusione, non può essere plurima, condizionata, uguale o in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta. **La mancata sottoscrizione dell'offerta**

costituisce motivo di esclusione.

L'indicazione della percentuale offerta in aumento deve essere espressa utilizzando al massimo due decimali (gli eventuali ulteriori decimali indicati non saranno considerati e non si farà alcun arrotondamento).

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e la percentuale indicata in lettere **è ritenuta valida quella indicata in lettere**. L'offerta non dovrà presentare cancellature o abrasioni; si procederà all'esclusione dall'asta nell'ipotesi in cui l'offerta economica e l'offerta tecnica non siano contenute ciascuna in un'apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

Il punteggio dell'offerta economica sarà assegnato secondo le seguenti modalità:

- punteggio massimo 30 (trenta) punti al soggetto che avrà presentato la migliore offerta economica
- il punteggio alle altre offerte sarà calcolato con le seguenti modalità:

$$\text{punteggio offerta da valutare} = \frac{\text{prezzo in esame} - \text{prezzo base}}{\text{prezzo massimo} - \text{prezzo base}} \times 30$$

Il soggetto partecipante, esplicherà la propria offerta utilizzando il fac simile (allegato 6), con la dichiarazione in carta legale, **indicando l'importo solo in aumento rispetto alla base di gara** di euro 26.000 (ventiseimila//00) per la concessione del complesso immobiliare.

L'offerta deve recare l'indicazione del numero di codice fiscale e/o partita IVA dell'impresa offerente.

ATTENZIONE: Costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta con modalità diverse da quelle sopra indicate e la mancanza di sottoscrizione della stessa.

Non sono comunque ammesse offerte al ribasso, o pari all'importo a base di gara, offerte comunque condizionate oppure offerte parziali.

Nella stessa seduta pubblica, la Commissione procede - sulla scorta delle valutazioni condotte - alla formazione della graduatoria.

Nel caso in cui due soggetti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria stessa, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui alla precedente fase di gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente invito e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

Si precisa sin d'ora che la presente gara non si conclude con un'aggiudicazione e non tiene luogo del formale contratto. L'affidamento in gestione del Rifugio verrà perfezionato con il soggetto che presenterà l'offerta migliore e previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara come indicato nel prosieguo. L'amministrazione potrà decidere anche di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte idonee e ciò senza che le imprese concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.p. 9 marzo 2016 n. 2,

della L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e del regolamento di attuazione della medesima L.P. 23/1990 e s.m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg. e del D.lgs. 50/2016 in quanto applicabile alla normativa provinciale sopra richiamata.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione di gara può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della medesima qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la par condicio dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

XII. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, e l'inesistenza delle cause di esclusione, saranno verificati d'ufficio dall'Azienda nei confronti dell'aggiudicatario.

Qualora l'Amministrazione rilevasse l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza della cause di esclusione o mancanza dei requisiti morali o professionali, darà corso all'annullamento dell'aggiudicazione e all'assegnazione della gestione della struttura al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che l'Amministrazione al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto potrà richiedere la collaborazione dell'impresa.

XIII. CLAUSOLE CONTRATTUALI, POLIZZA ASSICURATIVE E CAUZIONE.

Le clausole contrattuali intercorrenti tra il soggetto aggiudicatario e l'Azienda forestale Trento - Sopramonte sono contenute nello schema di contratto di concessione per la "Gestione del Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano", allegato al presente avviso (Allegato 7).

In particolare, il concessionario è obbligato a presentare all'Azienda forestale, all'atto della sottoscrizione della concessione, le seguenti polizze assicurative:

- 1) Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (inclusa l'amministrazione concedente) con un massimale minimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) unico per danni derivanti dall'esercizio delle proprie attività, nella conduzione degli immobili e delle annesse aree esterne.
- 2) Copertura assicurativa (rischio locativo) degli immobili e contenuto oggetto del presente atto contro danni derivanti da incendio, esplosione, dolo e/o colpa grave, rottura di cristalli e lastre di vetro ecc., con polizza primo rischio assoluto per un valore iniziale pari ad euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00);
- 3) Copertura assicurativa (rischio locativo) degli arredamenti, degli impianti e delle attrezzature con furto, danni derivanti da incendio, esplosione, dolo e/o colpa grave, rottura di cristalli e lastre di vetro, ecc., con polizza primo rischio assoluto per un valore pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Inoltre, all'atto di sottoscrizione del contratto di concessione per la gestione del Rifugio, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione di euro 30.000,00 (trentamila/00) per danni alle strutture affidate in gestione, per danni a terzi, per garanzia della corretta osservanza delle norme igienico - sanitarie, delle prescrizioni e degli adempimenti contenuti nel contratto e del pagamento del canone. Tale garanzia va costituita mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria a

prima richiesta (cioè con pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta da parte dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte) che sia munita della clausola di rinuncia alla preventiva escussione e della clausola di rinuncia a far valere le eccezioni relative al rapporto negoziale (tra fideiussione e aggiudicatario), ivi compreso il mancato pagamento del premio assicurativo.

XIV. ULTERIORI INFORMAZIONI.

1. Ai sensi dell'art. 2 dello schema di contratto il concessionario deve assicurare la gestione del Rifugio e delle attività contenute nel progetto di gestione con proprio personale escludendo qualsiasi altra forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento. E' vietata la sub concessione dei beni oggetto di gara.
2. L'offerta è vincolante per un periodo di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto in forma di scrittura privata. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati. Il termine scudetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti documenti e la data del ricevimento da parte della medesima amministrazione della documentazione richiesta.
3. Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 20 dello Schema di contratto, le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto saranno definite dall'Autorità giudiziari competente e in ogni caso il foro di Trento.

XV. INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m. (Allegato 10).

ALLEGATI:

1. Requisiti di partecipazione persone fisiche;
2. Requisiti di partecipazione persone giuridiche;
3. Requisiti di partecipazione soggetti ex art. 85 dpr 252 del 1998;
4. Richiesta di sopralluogo;
5. Modulo offerta tecnica;
6. Modulo offerta economica;
7. Schema di contratto;
8. Dichiarazione di imprese in stato di concordato preventivo con continuità aziendale;
9. Cartografia e planimetrie;
10. Informativa privacy

RIFERIMENTI NORMATIVI:

ARTICOLO 80 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 (Motivi di esclusione)

1. *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. *Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

3. *L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia*

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora

risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva

non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti

*per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.*

ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e)*
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a*
misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 29/03/2023 13:55:58

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562